

**UOC Affari Generali**

**Il dirigente della UOC Affari Generali  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 481 del 17/05/2022**

**OGGETTO: Utilizzo fondo 20.20.20.101 Esercizio anno 2021 ai fini del pagamento della fattura n° 18/2021 emesse dall'Avv. Antonio Stanizzi in ordine all'attività professionale svolta a favore dell'Ente nel procedimento di recupero crediti IFO/San Carlo di Nancy rgn 66850/2013.**

Esercizi/o 2021 20.20.20.101    Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 17.801,26**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: 2021/122022.1480**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali    Proposta n° DT-411-2022

**L'estensore**

**Graziano Fronteddu**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Eleonora Allocca**

**Il Dirigente della UOC Affari Generali**

**Gianluca Moretti**

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:



fessionale e determinazione dei compensi spettanti agli avvocati del libero foro;

3) la predetta fattura, redatta dal predetto legale ai valori tabellari medi include, tra l'altro, l'applicazione ex lege del supplemento degli onorari esigibili in contenziosi con pluralità di parti;

**RAVVISATO** che è necessario procedere al pagamento della fattura n.18/2021 a favore dell'Avv. Antonio Stanizzi, utilizzando la complessiva somma totale di € 17.801,26, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101, esercizio anno 2021;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15.

### **DELIBERA**

**Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:**

- di procedere al pagamento della fattura n.18/2021, utilizzando la somma complessiva di € 17.801,26, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101, esercizio anno 2021, a favore dell'avvocato Antonio Stanizzi a fronte dell'attività professionale svolta per la rappresentanza e difesa degli I.F.O. in sede giudiziale e stragiudiziale, di cui alla controversia come in premessa riportata.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

**Gianluca Moretti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

# FEPA - ABSTRACT XML



**STANIZZI ANTONIO**  
**00197 VIALE MARESCIALLO IT**  
**PILSUDSKI 118**  
**Partita IVA: 10019730588**  
**Codice fiscale: STNNTN55E03C3520**

**Spett.le**  
**Istituti Fisioterapici Ospitalieri -**  
**Uff\_eFatturaPA - Via Elio Chianesi**  
**53 - 00144 - Roma**  
**Codice Univoco Ufficio:UFWFGB**

<b>Fattura</b>	<b>14/03/2021</b>	<b>FPA 18/21</b>			
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.		VALUTA
		Bonifico	Altro		Euro

<b>Ritenuta</b>					
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale		

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	12200,00		14030,00		22,00
DESCRIZIONE	SAN CARLO di NANCY - giudizio opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale Roma RG 66850.2013 - Vs. atto di conferimento incarico n. 55.2012 - ns. proforma n. 150.2018						

**IMPOSTE**

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	3.210,06

<b>Importo a carico SSR:</b>	<b>14591,20</b>
<b>Quota Fissa:</b>	
<b>Bollo:</b>	
<b>Toale Documento:</b>	<b>17.801,26</b>
<b>TOTALE DA PAGARE:</b>	<b>14.995,26</b>

Onorari		€ 14.030,00
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.		€ 561,20
<b>Totale Imponibile</b>		<b>€ 14.591,20</b>

  

IVA 22,00 % su Imponibile		€ 3.210,06
<b>Totale</b>		<b>€ 17.801,26</b>

  

Ritenuta d'acconto	%	
<b>Netto a pagare s.e.o.</b>		<b>€ 14.995,26</b>

**ANTONIO STANIZZI**

**Avvocato**

Viale Maresciallo Pilsudski, 118 - 00197 Roma  
C.F.: STN NTN 55E03 C3520 - P.IVA: 10019730588  
Tel. 06806906414 r.a. - Fax 0680696235

Roma, 30 luglio 2018

Spett.  
Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
Via Elio Chianesi, 53  
00144 Roma  
C.F. 02153140583

**Proforma n. 150/2018**

Oggetto: IFO/San Carlo di Nancy  
Giudizio di Opposizione a Decreto Ingiuntivo  
Tribunale di Roma RG 66850/2013  
Valore € 122.368,14  
Atto di conferimento incarico n. 55 del 13/12/2012

Competenze	€ 12.200,00
Rimborso spese generali	€ 1.830,00
C.P.A. 4%	€ 561,20
IVA 22%	€ 3.210,06
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.801,26</b>
Ritenuta d'acconto	€ 2.806,00
Spese esenti IVA	€ 0,00
<b>TOTALE Euro</b>	<b>€ 14.995,26</b>

Accreditare su Banca Centro Calabria - IBAN IT 16 W 08258 04401 006 000000001

**Nota spese per IFO - Istituti Fiioterapici Ospitalieri**

**Ospedale San Carlo di Nancy**

Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Tribunale di Roma RG 66850/2013

Valore € 122.368,14

**Diritti**

Fase di studio		3.250,00
Fase introduttiva		1.650,00
Fase trattazione		3.250,00
Fase decisionale		€ 4.050,00
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 12.200,00</b>

N. R.G. 66850/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE II CIVILE**  
**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al r. g. A.C n. 66850/2013 vertente

tra

**PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE** in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Porcelli e Alfredo Di Mauro, domiciliata come in atti.

**OPPONENTE**

**Contro**

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI**, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Stanizzi, ed elettivamente domiciliati come in atti.

**OPPOSTO**

**Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.**

**Conclusioni come in atti.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili razione temporis.



Con domanda in opposizione ad ingiunzione notificatale dagli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (d'ora in poi IFO) la Provincia Italiana della Congregazione della Immacolata Concezione titolare dell'ospedale S. Carlo di Nancy, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificato dagli IFO, con il quale veniva ingiunta del pagamento della somma di € 122.368,14 in favore della ricorrente a titolo di prestazioni sanitarie svolte nei confronti del nosocomio.

Nell'opposizione la Provincia Italiana della Congregazione poneva all'evidenza che con il decreto ingiuntivo doveva esser dichiarato nullo in quanto le fatture fatte valere per l'ottenimento del decreto erano state predisposte unilateralmente dalla parte ingiungente, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 634 c.p.c. visto che le scritture contabili aventi valenza probatoria ai fini dell'emissione del decreto non sarebbero state regolarmente tenute, e ciò in violazione dell'articolo 2214 comma II c.c. Inoltre, e nel merito, IFO evidenziava che la documentazione prodotta, utile ad ottenere il decreto ingiuntivo, non era tuttavia valida ai fini del merito della pretesa, posto che sarebbe stato onere della opposta dare la prova dell'esistenza di un contratto tale da giustificare le prestazioni di cui al decreto opposto. Inoltre le fatture poste a fondamento del decreto, non facevano riferimento ad alcun tipo di prestazione di servizio o fornitura di merci, e quindi non erano conducenti, non essendovi alcuna prova che le stesse fossero state poste in essere in favore dell'opponente. Infine evidenziava che nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, l'ingiungente non doveva solo dar la dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione, quanto dell'avvenuto adempimento della stessa, cosa che difettava nel caso in esame.

Si contestava quindi dell'obbligazione fatta valere, sia *l'an* che il *quantum* e si richiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano gli IFO, i quali chiedevano la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto della proposta opposizione. Evidenziavano che la dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione e delle prestazioni svolte emergesse in maniera incontestabile dal deposito della documentazione allegata al ricorso monitorio. Evidenziava la difesa di parte opposta che, contrariamente a quanto sostenuto, nella documentazione contabile a riscontro delle fatture esposte v'erano analiticamente indicate le prestazioni ospedaliere in favore del San Carlo di Nancy e che le stesse erano state contestate solo genericamente. Insisteva per la conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposta opposizione.

Incardinata in tal modo la causa il giudice, con ordinanza emessa in data 2.04.2014, rilevato che l'ammissione dell'opponente alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 2 comma 2 del D.L. 347/2003 convertito con modificazioni nella Legge 39/2004 non determinasse l'interruzione del processo, in quanto l'articolo 2 bis -- nel richiamare le disposizioni della Legge Fallimentare applicabili -- non richiamava anche l'articolo 43 della medesima legge, ed in considerazione del fatto che l'articolo 48 del D.lgs 270/1999 prevede solo l'improcedibilità e l'improseguibilità delle azioni esecutive individuali, non disponeva l'interruzione del processo.

Con ordinanza del 23-29/04/2014 si disponeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si concedevano i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'articolo 183 comma VI c.p.c.

All'esito, non essendo state depositate memorie di precisazione ed istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2017, data nella quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Dato atto di quanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo dev'esser rigettata ed il decreto confermato.



Ed in effetti, come evidenziato nella ordinanza del 23- 23-29/04/2014 con il quale il giudice istruttore disponeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nelle fatture prodotte in sede monitoria con i relativi allegati venivano analiticamente indicate le richieste di esecuzione delle singole prestazioni, le quali venivano poi corredate delle successive indicazioni della data di erogazione, delle stesse e delle attestazioni di esecuzione.,

La prova dell'esistenza dell'obbligazione nata dalla richiesta prestazionale, concretizzatasi nella fattura e nelle scritture contabili esibite a fondamento della richiesta di ingiunzione viene ad esser analiticamente corredata da documentazione a sostegno della richiesta proveniente dalla stessa parte opponente, che con la richiesta stessa, e successivamente con la data di erogazione delle stesse e delle attestazioni di esecuzione, dà conto dell'adempimento da parte della pretesa creditrice.

Peraltro, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione in merito alla richiesta di prestazione ed adempimento, appare quanto mai generica, riverberandosi solo nell'astratto richiamo al principio dell'onere probatorio spettante sulla parte ingiungente in ragione della nota inversione delle posizioni processuali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; ma non viene in alcun modo specificato quale sia o quali fossero le prestazioni di cui alla documentazione prodotta contestate nell'an, e quali fossero le inverse contestazioni di contabilizzazione nel *quantum*.

Inoltre tale genericità non ha trovato una sua risoluzione nel corso del giudizio, posto che – in contrario avviso a quanto dedotto – la parte opponente non ha perorato la propria posizione precisando e specificando quanto – in addebito – le era stato indirettamente sollecitato con la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Non si ravvisa particolare valore la richiamata, ad opera della difesa di parte convenuta, la comunicazione ai creditori ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs 270/1999 ( Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della Legge 30.07.1998 n. 274) effettuata in data 25 Luglio 2013 dai commissari liquidatori visto che gli stessi commissari, costituitisi per contestare la pretesa, nella comunicazione citata con l'invito all'insinuazione al passivo visto che appare passaggio neutro ed obbligatorio nella procedura di amministrazione straordinaria.

Tuttavia, data la conduzione della documentazione prodotta in merito alla analitica indicazione della nascita e dell'esecuzione delle obbligazioni, l'inversa dimostrazione avrebbe dovuto esser giustificata da ben altra specificazione delle ragioni ed articolazione istruttoria, ed é in violazione esplicita del principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c.

Tutto quanto evidenziato, in consecuzione della mancata coltivazione dell'opposizione, non può che portare al rigetto dell'opposizione ed alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Al rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, segue la condanna – ex art 91 c.p.c. – al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo; in assenza di notula, vanno applicati i parametri stabiliti dal DM 55/2014, nella misura media ( minima la fase istruttoria) secondo lo scaglione di valore di riferimento, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.a. nella misura di cui in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica in funzione di giudice di primo grado, definitivamente pronunciando nella causa meglio identificata in epigrafe,



A) rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo n. 13204/2013 emesso dal Tribunale di Roma a carico dell'opponente per € 122.368,14, oltre accessori e spese processuali del monitorio.

B) Condanna la Provincia Italiana della Congregazione dei figli della Immacolata Concezione al pagamento delle spese processuali di questo giudizio contenzioso di merito nei confronti di IFO che liquida nella misura di € 11.810 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché Iva e C.p.A

C) Sentenza per legge immediatamente esecutiva.

D) Roma li 03.04.2018

IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.

Provvedimento firmato in via digitale.

